



CITTA' di FABRIANO

**Regolamento per l'utilizzo del volontariato civico
nelle strutture e nei servizi del Comune di Fabriano**

1	OGGETTO E FINALITÀ	
2	DEFINIZIONI	
3	CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO TRA IL VOLONTARIO CIVICO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	
5	ISTITUZIONE E FORMAZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI	
6	RICONOSCIMENTO, FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI	
7	REQUISITI RICHIESTI.....	
8	RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	
9	RINUNCIA E REVOCA.....	
10	ASSICURAZIONE , MEZZI ,SICUREZZA.....	
11	CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI SEGUENTI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CIVICO.....	
12	DOVERI E COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI CIVICI	
13	VALUTAZIONE DEI RISCHI	9
14	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	

1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'attività di singoli cittadini che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendono partecipare allo svolgimento di attività di interesse civico e di utilità sociale nel Comune di Fabriano, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva.

Il regolamento è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza partecipativa, riferita alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo più profondo, specialmente rivolto ai giovani, di radicare nella comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo dell'Ente, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i cittadini stessi. L'apporto dei cittadini riguarda la cura e l'arricchimento dei beni comuni urbani e il sostegno e ausilio alla erogazione di servizi per il bene collettivo, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

In particolare, applicando il principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Comunale assume il dovere di sostenere e valorizzare il Servizio di Volontariato Civico come autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.

Il presente Regolamento rappresenta lo strumento per attuare il citato principio, offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui il Comune e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio

L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi, nel quadro delle norme specifiche relative alle prestazioni organizzate su base associativa, in particolare dal Dlgs 117/2017.

2.DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) **Volontario Civico:** è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire a dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente a scopo solidaristico. La scelta del Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno. Il volontario è tenuto a operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali viene in contatto nello svolgimento della sua attività.

b) **Volontariato civico:** l'azione prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, quando non sia richiesta una qualificazione prevista per legge, da singoli cittadini a favore del bene comune;

c) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, ivi compresi quelli informatici, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo e rispetto ai quali reputano di interesse pubblico attivarsi ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

d) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Fabriano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

- e) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- f) **Servizi:** un'attività o una serie di attività di natura materiale o intellettuale destinata a soddisfare le esigenze della collettività;
- g) **Responsabile dell'albo:** il Servizio cui è affidata la formazione e tenuta dell'albo;
- h) **Responsabile utilizzatore:** il Servizio che effettivamente utilizza ~~nel proprio settore~~ il volontario.

3. CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO TRA IL VOLONTARIO CIVICO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

1. Il servizio di volontariato civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno da un eventuale beneficiario singolarmente individuabile e investe indicativamente le attività elencate al successivo art.4 oggetto di competenze obbligatorie o esercitabili dall'Ente e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non creano alcun vincolo organico col Comune o obbligo prestazionale (ferma restando l'osservanza delle disposizioni impartite dal responsabile utilizzatore), si integrano, senza sostituirli, con i servizi resi attraverso soggetti del terzo settore e si inseriscono in modo meramente complementare e di ausilio nell'azione del Comune di Fabriano.

3. Il servizio non darà mai luogo ad obbligo giuridico di prestare attività, a relazione sinallagmatica "nesso di reciprocità" tra prestazione e retribuzione, ad esercizio di poteri repressivi e/o impositivi da parte del Comune diversi dalla cancellazione dall'Albo

4. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi significativi o che mettano il volontario in condizione di conoscere dati personali sensibili o para-sensibili e giudiziari-

5. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare in via diretta servizi istituzionali dell'Ente o supplire ~~rimediabili~~ a carenze di organico . I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in dotazione organica.

Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".

6. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

7. Una volta entrati in servizio i volontari civici devono acquisire dall'Amministrazione la scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta e seguire le 4 ore di formazione obbligatoria organizzata dall'Ufficio preposto sulla valutazione dei rischi. La formazione specifica, che consentirà al volontario di svolgere la propria funzione, sarà invece a carico dell'Ufficio/Ente in cui volontario sarà destinato.

8. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

9. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

10. Lo svolgimento del Volontariato Civico non determina il diritto a usufruire del buono pasto dei dipendenti comunali.

11. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare in via diretta servizi istituzionali dell'Ente o supplire rimediabili carenze di organico .

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:

a) **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive.

b) **AREA CIVILE, AMBIENTALE E DEI SERVIZI SOCIALI** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, alla tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale, parchi gioco, assistenza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini

c) **AREA ISTITUZIONALE/GESTIONALE** relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune per lo svolgimento delle attività tipiche dell'Ente.

2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. La Giunta Comunale, con apposito e motivato provvedimento, ha facoltà di individuare aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari ulteriori rispetto a quelli di cui al presente articolo individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari, nel rispetto dei principi ricavabili dal presente regolamento.

3. È escluso dall'ambito di applicazione e competenze del presente regolamento il Servizio di Protezione Civile, tranne che per le incombenze diverse da quelle occorrenti durante le operazioni di soccorso delle popolazioni, del superamento dell'emergenza e del sistema di allerta nazionale come disciplinati dalla L. 24 febbraio 1992 n.225 , modificata da D.L. 15 maggio 2012 n. 59 conv. L. 12 luglio 2012 n. 100 .

5. ISTITUZIONE E FORMAZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

È istituito presso l'Amministrazione comunale un Albo, suddiviso nelle tre aree di attività, nel quale singoli volontari devono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità per lo svolgimento di compiti a favore della collettività compilando il modulo riportato in allegato.

L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio on line.

La gestione dell'albo è affidata ai Servizi Socio Assistenziali afferenti al Settore Servizi al Cittadino, che curerà tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso e curerà i rapporti con i vari responsabili utilizzatori, che restano le figure cui spetta l'organizzazione specifica del lavoro rispettivo.

Spetta ai responsabili utilizzatori disporre e, se del caso, disciplinare ulteriormente, rispetto alle norme del presente regolamento, l'effettivo utilizzo dei volontari iscritti all'albo per prestazioni che facciano capo ai rispettivi servizi.

La formazione dell'Albo dei Volontari Civici avverrà, per il primo anno solare successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, attraverso la pubblicazione, entro trenta giorni dalla stessa data, di un bando per la raccolta delle adesioni (compresi i volontari risultanti già iscritti come da precedente regolamento, che ne confermino la permanenza).

Sulla base delle adesioni, i cittadini verranno iscritti nelle varie sezioni dell'Albo, concordando il piano di impiego con il responsabile del servizio quando questo sia necessario, una volta constatate le attitudini e le capacità di ciascuno in relazione al settore di intervento prescelto.

L'albo così formato si considera elenco aperto alle successive richieste, non soggetto a scadenze prefissate e destinato ad aggiornamento solo in relazione alla necessità di cancellazione, per recesso o altra causa, e per iscrizioni legate a richieste successive alla prima formazione. In caso di necessità l'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare nuovi avvisi circa l'esistenza e le finalità dell'Albo o la necessità di rinnovarlo per decorso del tempo. Gli iscritti che non avranno presentato revoca della loro disponibilità verranno automaticamente riconfermati salvo il caso di perdita dei requisiti.

6. RICONOSCIMENTO, FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI

1. I volontari durante lo svolgimento delle attività devono essere provvisti di cartellino identificativo e/o di altro elemento ad analogo effetto che l'Amministrazione metterà loro a disposizione, insieme ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che fossero necessari in relazione alle mansioni affidate.

2. Qualora le attività pur non richiedendo qualificazioni disciplinate per legge necessitino di competenze specifiche diverse da quelle possedute dai volontari e che non sfocino in prescrizioni del D.Lgs. 81/08 (sicurezza), il responsabile utilizzatore potrà organizzare momenti formativi per i volontari e svolgerà il necessario monitoraggio, anche attraverso riunioni a cadenza periodica, allo scopo di valutare l'esito delle attività svolte.

3. I responsabili utilizzatori, quando la sistematicità e continuità delle prestazioni lo richiedano, hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze funzionali, delle competenze proprie del servizio, delle disponibilità del volontario; in caso diverso, per prestazioni sporadiche, possono limitarsi a far riferimento al contenuto dell'Albo, in particolare alla sezione di iscrizione del volontario, dando eventuali indicazioni aggiuntive che reputassero necessarie.

4. L'assegnazione e la gestione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni che, per la tipologia delle mansioni spettano al volontario, deve risultare da atto scritto dal responsabile del servizio utilizzatore nel quale il volontario presterà la sua attività unitamente alla data di inizio dell'attività.

5. Il responsabile utilizzatore, nella scelta dei soggetti da impiegare, deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) precedenti attività lavorative;
- b) preparazione specifica dimostrata;
- c) età in relazione all'incarico e attitudini del volontario stesso;
- d) disponibilità specifica all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda al momento dell'iscrizione o successivamente acquisita;
- e) reperibilità del volontario.

6. Allo scopo di instaurare il rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, il responsabile utilizzatore adotta un provvedimento che individua l'attività cui il volontario chiede ed accetta di essere adibito; in esso si indica che l'assegnazione al servizio viene disposta nell'osservanza del regolamento e della domanda del volontario, quindi senza alcun meccanismo di nesso di reciprocità contrattuale e senza alcun obbligo prestazionale che non sia il rispetto delle prestazioni impartite dal responsabile utilizzatore; viene anche assunto l'impegno all'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni ovvero per la responsabilità civile verso terzi.

7. REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere l'attività di volontario civico debbono possedere i seguenti requisiti, da indicare nell'istanza di iscrizione:

- a. Residenza o domicilio nel Comune di Fabriano, salvo eccezioni per casi in cui ricorrano condizioni particolari da indicare nella motivazione del provvedimento che lo ammette ;
- b. età non inferiore ai 18 anni;
- c. idoneità fisica attestata da parte del medico curante, da rinnovare ogni anno in caso di prestazione di attività di volontariato;
- d. idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare; la condizione di invalidità e/o disabilità riconosciuta non è ostativa all'iscrizione all'Albo ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche, attestata da certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica;
- e. regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri; è estraneo al regolamento l'utilizzo di stranieri presenti sul territorio per ragioni di assistenza umanitaria e che trova disciplina nella normativa e nei provvedimenti emessi dal Governo centrale;
- f. non ricoprire cariche istituzionali, tra quelle previste dal D.Lgs.18.8.00 n.267, all'interno del Comune di Fabriano;
- g. non avere lite pendente o situazione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune di Fabriano;
- h. assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino.

8. RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali.

L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.

9. RINUNCIA E REVOCA

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

- a. venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - b. da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - e. l'Amministrazione non ritenga più opportuna la prestazione.
2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b-d, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
3. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario Civico, se lo stesso è disponibile.
4. È sempre ammesso il recesso da parte del volontario previo semplice avviso al Comune affinché si possa provvedere alla cancellazione dall'albo, se tale è l'oggetto del recesso, e/o alla sostituzione negli specifici compiti.
5. La cancellazione dall'Albo dei volontari civici avviene:
- a) su richiesta dell'interessato, previa comunicazione scritta al responsabile del procedimento;
 - b) d'ufficio, previa comunicazione al volontario, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il volontario, seppur richiesto, non abbia prestato servizio o abbia interrotto un servizio in corso senza darne comunicazione all'Ente.
6. Almeno ogni 2 (due) anni, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.
7. In ogni caso l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

10. ASSICURAZIONE , MEZZI , SICUREZZA

1. I cittadini iscritti all'Albo e che svolgono volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'utilizzo di attrezzature da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di volontariato dovrà essere disciplinato con provvedimento del responsabile del servizio utilizzatore.
3. Le attrezzature utilizzate non possono rientrare in tipologie per le quali è prevista, ai sensi del D.Lgs 81/08, abilitazione specifica (patentino) ad esempio per le motoseghe, carrelli elevatori, mezzi per movimento terra ecc.. Diversamente il rischio non potrebbe più essere valutato basso e si enterebbe in contrasto con l'art. 13 Valutazione dei Rischi

11. CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI SEGUENTI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CIVICO

1. Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività

(che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere i seguenti riconoscimenti in ordine crescente:

a) attestati di partecipazione al servizio;

b) riconoscimenti all'interno di manifestazioni o celebrazioni disciplinate da regolamenti già in essere, targhe medaglie o pergamene;

12. DOVERI E COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI CIVICI

1. Ciascun Volontario è tenuto a:

- a. svolgere i compiti assegnati con impegno, lealtà e senso di responsabilità
- b. tenere un comportamento verso gli utenti ed il pubblico improntato alla massima correttezza ed educazione e mantenere con i dipendenti comunali un rapporto di reciproca collaborazione;
- c. comunicare tempestivamente al responsabile comunale (utilizzatore) eventuali impedimenti a svolgere l'attività per la quale aveva dato la propria disponibilità; i volontari in ogni momento, durante l'attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire lavori che essi giudichino pericolosi, o alle cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati senza pregiudizio per il mantenimento dell'iscrizione all'albo;
- d. segnalare al responsabile utilizzatore tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.
- e. ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

13. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività in oggetto rivestono caratteristiche di rischio basso in quanto prevalentemente rientrano in attività manuali di manutenzione del verde o attività di accompagnamento a piedi di turisti, scolaresche, presidio in occasione di manifestazioni culturali ecc.

14 . ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi, il giorno decimoquinto (15) successivo alla sua pubblicazione

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia.